



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

**NAD0072 - Compendio demaniale denominato “Villa Favorita e Parco” sito in Ercolano (NA) in Corso Resina, 259-265.**

**Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico, restauro e risanamento conservativo degli immobili ricompresi nel compendio demaniale denominato “Villa Favorita e Parco” (NAD0072) sito in Ercolano (NA) in Corso Resina, 259-265.**

## **FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI**

### **1. QUESITO N.1**

*“Spett.le SA, con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE - di cui al punto 9.3 del Disciplinare di gara, lett. e) Servizi di punta – si chiede se, nel caso di un servizio svolto articolato nelle seguenti ID Opere: S.06 ed S.04, ai fini della qualificazione nell’ambito della Id S.04, possano essere sommati gli importi relativi alle due Id Opere S.06 ed S.04 del medesimo servizio, avendo la S.06 un grado di complessità maggiore della S.04.Cordiali Saluti”.*

#### **RISPOSTA**

Si conferma tale possibilità.

### **2. QUESITO N.2**

*“Si chiede di confermare che gli eventuali mandanti del Costituendo RTP in veste di archeologo, agronomo e geologo NON debbano soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.2 e 9.3 del disciplinare di gara, non essendo soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016rimanendo in attesa di un Vs. riscontro si porgono cordiali saluti”*

#### **RISPOSTA**

Le figure di archeologo, agronomo e geologo non concorrono alla qualificazione dell’eventuale raggruppamento, in analogia al giovane professionista. Tali figure devono fare parte del gruppo di lavoro e pertanto avere un rapporto con l’Operatore Economico istante così come precisato al paragrafo 9.1 del Disciplinare di Gara. Pertanto per tali figure non è richiesta una quota di qualificazione ed esecuzione delle categoria previste dal bando, dovendo comunque prevedersi l’indicazione della relativa quota di partecipazione, rappresentando questa ultima la “presenza” dell’OE all’interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente nei confronti della Stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell’appalto

### **3. QUESITO N.3**

*“Spett.le SA,con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE - di cui al punto 9.3 del Disciplinare di gara - si chiede se i requisiti*

Via San Carlo n. 26 – 80133 Napoli – Tel. 081.4284621 – Fax 06.50516079

e-mail: dre.campania@agenziademanio.it

pec: dre\_campania@pce.agenziademanio.it

*relativi alla Categoria e ID Opere P.03, possano essere comprovati mediante attività svolte per opere relative alle ID P.01 e/o P.02.Cordiali Saluti”.*

#### **RISPOSTA**

Come previsto dall'art.4 del Disciplinare di Gara si ribadisce che “Ai sensi dell'art.8 del D.M. 17.06.2016, si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore **all'interno della stessa categoria d'opera**; pertanto nell'ambito della **stessa categoria**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia **almeno pari** a quello dei servizi da affidare”.

Nel caso di specie, considerato che le categorie P.01 e P.02, nell'ambito della **stessa categoria** generale Paesaggio, presentano lo stesso grado di complessità della categoria P.03 (0,85), sono da ritenersi idonee ai fini della qualificazione.

#### **4. QUESITO N.4**

*“Siamo a richiedere se un servizio inerente un Parco urbano certificato in classe e categoria I-D, può ricoprire il requisito richiesto in cat. P.03”.*

#### **RISPOSTA**

Per la dimostrazione del requisito del bando di gara relativamente a servizi di classe e categoria P.03 è possibile utilizzare servizi riferiti a lavori in classe e categoria I/d **solo se relativi ad interventi su parchi e giardini quantificabili specificatamente**.

#### **5. QUESITO N.5**

*“In riferimento al quesito già fatto, si intendeva proporre le cat. P.01 e P.02 a copertura del requisito in cat. P.03, poiché le stesse categorie hanno grado di complessità pari a quella richiesta, ossia 0,85 e trattasi di opere a verde entrambe. Grazie”.*

#### **RISPOSTA**

Come previsto dall'art.4 del Disciplinare di Gara si ribadisce che “Ai sensi dell'art.8 del D.M. 17.06.2016, si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore **all'interno della stessa categoria d'opera**; pertanto nell'ambito della **stessa categoria**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia **almeno pari** a quello dei servizi da affidare”.

Nel caso di specie, considerato che le categorie P.01 e P.02, nell'ambito della **stessa categoria** generale Paesaggio, presentano lo stesso grado di complessità della categoria P.03 (0,85), sono da ritenersi idonee ai fini della qualificazione.

#### **6. QUESITO N.6**

*“Ad integrazione del precedente quesito, si chiede se il requisito in cat. P.03 può essere soddisfatto anche dalla cat. E. 19, per le stesse motivazioni.Grazie”.*

#### **RISPOSTA**

Come previsto dall'art.4 del Disciplinare di Gara si ribadisce che “Ai sensi dell'art.8 del D.M. 17.06.2016, si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore **all'interno della stessa categoria d'opera**; pertanto nell'ambito della **stessa categoria**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto

dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia **almeno pari** a quello dei servizi da affidare”.

Nel caso di specie il requisito P.03 non può essere soddisfatto ricorrendo a prestazioni riconducibili a una diversa categoria (E.19).

## **7. QUESITO N.7**

*“Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere se il requisito in cat. P.03 può essere soddisfatto anche dalle cat. P.01, P.02 ed E.18, considerando la tipologia di interventi che si andranno a realizzare e che devono essere eseguiti su parco a servizio di una villa; inoltre per ampliare la platea di partecipazione degli operatori economici”.*

### **RISPOSTA**

Come previsto dall'art.4 del Disciplinare di Gara si ribadisce che “Ai sensi dell'art.8 del D.M. 17.06.2016, si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto nell'ambito della **stessa categoria**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia **almeno pari** a quello dei servizi da affidare”.

Nel caso di specie, considerato che le categorie P.01 e P.02, nell'ambito della **stessa categoria** generale Paesaggio, presentano lo stesso grado di complessità della categoria P.03 (0,85), sono da ritenersi idonee ai fini della qualificazione.

Per lo stesso motivo il requisito P.03 non può essere soddisfatto ricorrendo a prestazioni riconducibili a una diversa categoria (E.18).

## **8. QUESITO N.8**

*“Con la presente si chiede se il requisito di capacità tecnica e professionale per la categoria P.03 possa essere soddisfatto anche con la P.01 e P.02 aventi lo stesso grado di complessità. Cordiali Saluti”.*

### **RISPOSTA**

Come previsto dall'art.4 del Disciplinare di Gara si ribadisce che “Ai sensi dell'art.8 del D.M. 17.06.2016, si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”. Nel caso di specie, considerato che le categorie P.01 e P.02, nell'ambito della stessa categoria generale Paesaggio, presentano lo stesso grado di complessità della categoria P.03 (0,85), sono da ritenersi idonee ai fini della qualificazione.

## **9. QUESITO N.9**

*“ad integrazione e chiarimento della precedente domanda si chiede se alla gara possa partecipare un operatore che abbia curato il Rilievo e Restituzione Bim del fabbricato oggetto di gara con un precedente affidamento”*

### **RISPOSTA**

L'operatore, già estensore di un precedente livello di progettazione, potrà partecipare alla presente procedura ai sensi delle art. 2.1 delle Linee Guida n° 1 Anac.

#### **10. QUESITO N.10**

*“è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche di un progettista che ha partecipato al raggruppamento del progetto di fattibilità tecnica e economica.”*

#### **RISPOSTA**

Chiarimento effettuato a seguito integrazione richiesta

#### **11. QUESITO N.11**

*“Buonasera,la presente per richiedere i seguenti chiarimenti: supponendo la partecipazione in RTP costituendo, composto da una società di ingegneria capogruppo mandataria e dai Professionisti Singoli Dott. Archeologo e Dott. Agronomo mandanti, si conferma che tali professionisti non concorrano alla formazione dei requisiti di cui al punto 9.3 lettere c), d) ed e) del disciplinare di gara in quanto partecipanti al Raggruppamento solo in funzione delle rispettive qualifiche professionali e che i requisiti siano quindi posseduti per la loro totalità dalla mandataria?Si applica quindi a queste figure lo stesso principio, ribadito nel disciplinare stesso, del Giovane Professionista, a cui, appunto, non è richiesto un contributo minimo di partecipazione a tali requisiti?E' quindi plausibile che le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale in capo a tali professionisti siano in questa fase di gara pari allo 0,00% con definizione delle stesse nella successiva fase di costituzione del Raggruppamento sulla base degli effettivi interventi da parte degli stessi nello svolgimento della attività?E sulla figura del giovane professionista infine, condizione di ammissibilità per i Raggruppamenti Temporanei, è sufficiente, come esplicitato in più pareri dall'Anac, che nella compagine del Raggruppamento sia contemplata la presenza di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni senza la necessità che questi assuma anche veste di mandante ma sia indicato dal Raggruppamento come professionista facente parte del gruppo di Lavoro in qualità di “progettista”? Nel caso specifico si tratta di Ingegnere libero professionista consulente su base annua della capogruppo mandataria. In tal caso è comunque necessario che lo stesso generi la sua componente del PAssoe?In attesa di riscontro, si ringrazia in anticipo per la cortese attenzione.Cordiali saluti”*

#### **RISPOSTA**

Le figure di archeologo e agronomo non concorrono alla qualificazione dell'eventuale raggruppamento, in analogia al giovane professionista. Tali figure devono fare parte del gruppo di lavoro e pertanto avere un rapporto con l'Operatore Economico istante così come precisato al paragrafo 9.1 del Disciplinare di Gara. Pertanto per tali figure non è richiesta una quota di qualificazione ed esecuzione delle categoria previste dal bando, dovendo comunque prevedersi l'indicazione della relativa quota di partecipazione, rappresentando questa ultima la “presenza” dell'OE all'interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente nei confronti della Stazione appaltante,

sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell'appalto. Il giovane professionista solo se membro del RT deve generare il PassOE.

## **12. QUESITO N.12**

*“Con riferimento al Disciplinare di Gara, ultimo capoverso di pag 10 di 53 ove si legge:”Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura opzionali, già indicati nella precedente Tabella al punto n. 2. Le suddette attività opzionali (progettazione definitiva) sono da intendersi vincolanti per l’Affidatario solo qualora il Responsabile Unico del Procedimento comunichi formalmente la volontà da parte della Stazione Appaltante di voler esercitare tale opzione e pertanto di avviare le relative prestazioni”. Si chiede di conoscere in quale momento il RUP comunicherà la volontà da parte della Stazione Appaltante di voler esercitare tale opzione e pertanto di avviare le relative prestazioni. Il motivo di tale Richiesta di Chiarimenti risiede nel fatto che alle ATTIVITA' OPZIONALI corrisponde un importo di € 479.456,47, mentre alle ATTIVITA' OBBLIGATORIE corrisponde un importo di € 195.032,321. Dunque indicare o meno le ATTIVITA' OPZIONALI all'interno della Gara, rappresenta una notevole differenza in grado di incidere profondamente nella decisione di partecipare o non partecipare alla Gara stessa. “*

### **RISPOSTA**

L'attività opzionale sarà esercitata in seguito alla verifica e validazione dell'attività obbligatoria.